

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/02/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34593-cass-civ-sez-vi-3-ord-12-07-2012-n-11818>

Autore: Ianniello Nicola

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 12-07-2012, n. 11818

Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 12-07-2012, n. 11818

La Corte prende in considerazione la competenza e giurisdizione civile in particolare il regolamento di competenza nella ipotesi che venga proposta opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza.

In questo caso il ricorso non va presentato dinanzi al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, in tanto in quanto il Tribunale di Sorveglianza (come quello militare) non ha autonomia organizzativa svolgendo funzioni esclusivamente penali.

Diversa è la condizione del Tribunale sez. lavoro o il Tribunale per i Minorenni i quali godono di una organizzazione autonoma e svolgono funzioni civili.

Pertanto la opposizione va rivolta al presidente del tribunale ordinario.

La Corte precisa, altresì, che il procedimento di opposizione al decreto è un giudizio autonomo rispetto al processo cui si riferisce e non ha, quindi, natura di impugnazione, ciò che giustifica la diversa sede dinanzi alla quale si svolge (e, aggiungiamo noi, il contributo unificato e la tassa di registro).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente -

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -

Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente ordinanza sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Ancona con provvedimento R.C.C. 2435/2011 del 4.12.2011, nel procedimento pendente fra:

G.M.;

A.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO. sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Presidente del Tribunale di Ancona, con ordinanza del 14 dicembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/06/2012 dal Consigliere Dott. Giovanni Giacalone;

lette le conclusioni, scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha chiesto si dichiari la competenza del Presidente del Tribunale ordinario di Ancona, sulla base della seguente motivazione: "Con ordinanza del 7 ottobre 2011, il presidente del tribunale di sorveglianza di Ancona dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla opposizione presentata, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dall'Avv. G. M. vistosi rigettare da quel tribunale, con decreto del precedente 28 aprile, la richiesta di liquidazione di spese e onorari per l'attività svolta quale difensore di ufficio nel procedimento concernente l'istanza proposta da A.G. di concessione di misure alternative alla detenzione.

Espressamente richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite civili con la sentenza n. 19161 del 2009, il predetto magistrato riteneva competente il presidente del tribunale ordinario di Ancona, essendo l'ufficio giudiziario munito di giurisdizione civile.

Riassunto il procedimento dall'Avv. G., il presidente del tribunale di Ancona, con ordinanza del 14 dicembre 2011, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente a decidere il Presidente del tribunale di sorveglianza di Ancona, avuto riguardo al tenore letterale del sopra indicato enunciato normativo e alla interpretazione offertane dalle Sezioni unite penali con le sentenze nn. 6817 e 6818 del 2007, del resto indirettamente confermata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, pur se non applicabile ai procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La sentenza delle Sezioni unite civili - la n. 19161 del 2009 - cui si è correttamente richiamata l'ordinanza del presidente del tribunale di sorveglianza di Ancona ha, per esigenze di completezza, affrontato anche il profilo relativo all'individuazione del giudice competente per la fase di riesame dei provvedimenti in materia di liquidazione dei compensi per incarichi espletati nel corso di procedimenti davanti a tribunali che hanno autonomia organizzativa in funzione di competenze specializzate (ca sunt il tribunale per i minorenni, il tribunale del lavoro, il tribunale di sorveglianza e il tribunale militare).

Sorge, infatti, il legittimo dubbio in ordine al destinatario del ricorso in opposizione, allorché i decreti di pagamento degli onorari o di diniego della relativa richiesta di liquidazione siano stati emessi nell'ambito di processi celebrati dinanzi a sezioni specializzate.

Per le Sezioni unite non sembra sussistano ostacoli a ipotizzare nei presidenti dei tribunali dei minori e del lavoro i destinatari dei ricorsi in opposizione avverso i provvedimenti in materia di

onorari e spese emessi nei processi celebratisi davanti a quegli uffici giudiziari, in ragione dell'autonomia organizzativa loro attribuita dall'ordinamento e dello svolgimento di funzioni civili. Invece, per quanto riguarda i tribunali di sorveglianza (e quelli militari), che svolgono solo funzioni penali, il "presidente dell'ufficio giudiziario competente" indicato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (applicabile *ratione temporis* alla fattispecie oggetto di cognizione) quale destinatario per le opposizioni ai decreti di liquidazione di spese e onorari, va individuato, per esigenze di coerenza sistematica e sulla base delle argomentazioni esposte dalla richiamata sentenza, nel presidente del tribunale ordinario della stessa sede, secondo le regole generali del rito civile.

Questa soluzione - facendo leva sul testo del D.P.R. n. 115, art. 170 che parla, ripetesi, di "presidente dell'ufficio giudiziario competente" - consente di eliminare le incoerenze sistematiche che si verificavano nella disciplina abrogata (L. n. 319 del 1980) attribuendo *tour court* al giudice civile la decisione dell'opposizione ai decreti di liquidazione dei compensi in tutti i casi in cui questi vengano emessi nel settore penale, senza eccezioni. Peraltro, a favore della tesi sostenuta, sia pur in via di obliar, dalle Sezioni unite si può ricordare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'opposizione ai provvedimenti in discorso non ha natura di impugnazione ma di autonomo giudizio contenzioso, avente a oggetto la spettanza e la liquidazione delle spese (cfr. Cass n. 7633/2006, cui acide la motivazione della più volte citata sentenza delle Sezioni unite).

Quindi, nei casi, come quello di specie, di opposizione avverso un decreto emesso dal tribunale di sorveglianza in materia di liquidazione del compenso al difensore nominato a patrocinio a spese dello Stato, va ritenuto competente non il presidente del tribunale di sorveglianza, ma quello del tribunale ordinario della stessa sede, essendo l'unico ufficio giudiziario munito di giurisdizione civile".

ritenuto che:

Sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni del P.G., conformi alla giurisprudenza di questa S.C. (Cass. n. 186/2012, ord., oltre alla citata S.U. n. 19161/2009), con conseguente declaratoria della competenza del Presidente del Tribunale ordinario di Ancona.

Nulla per spese, non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Presidente del Tribunale ordinario di Ancona sull'opposizione al provvedimento di liquidazione di spese ed onorari descritto in premessa.

(A cura dell'Avv. Nicola Ianniello – presidente dell'A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-01/13)